

REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3668/90 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714-10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che dall'esperienza finora acquisita risulta che in certi casi il calendario previsto per la presentazione delle domande di titolo d'importazione pone difficoltà di carattere amministrativo; che è pertanto opportuno modificare tale calendario per i paesi di origine di cui trattasi;

considerando che, nel quadro del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3668/90 della Commissione ⁽⁵⁾, la Repubblica dell'Indonesia si è impegnata a cooperare sul piano amministrativo con i servizi della Commissione per garantire il corretto funzionamento degli scambi dei prodotti;

considerando che la cooperazione amministrativa comprende alcuni meccanismi rivelatisi efficaci in situazioni analoghe, in particolare per quanto attiene all'importazione di quantitativi superiori a quelli indicati nei titoli d'importazione; che dall'esperienza è emersa l'opportunità di definire meglio il funzionamento di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda l'intervento della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3668/90 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 18.

1) All'articolo 5:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

• 1. Per i prodotti originari dell'Indonesia, le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro entro le ore 13 di ogni lunedì o, se detto giorno non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Per i prodotti originari degli altri paesi, le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro dal lunedì al mercoledì di ogni settimana, entro le ore 13.

Tuttavia, all'inizio dell'anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio. »;

b) al paragrafo 2, il testo della frase in limine è sostituito dal seguente:

• Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante telex, entro e non oltre le ore 17 del giorno successivo al giorno di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, ed entro le ore 13 del giovedì successivo al termine di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, per ciascuna domanda di titolo le seguenti informazioni: ».

2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

• 1. Per i prodotti originari dell'Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente scaricati superano di almeno il 2% quelli indicati nei titoli d'importazione corrispondenti ai titoli di esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, a richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un prelievo massimo del 6% ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il prelievo corrispondente all'aliquota integrale e il prelievo effettivamente pagato.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione, mediante telex, caso per caso, il numero o i numeri dei titoli di esportazione indone-